



Certificazione energetica: pubblicato Dpr attuativo del 192

Dal 1° luglio attestato di qualificazione obbligatorio per tutti gli immobili. Lo stato dell'arte della normativa regionale

Dopo oltre tre mesi dall'approvazione in Consiglio dei Ministri, è approdato in Gazzetta Ufficiale il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Si tratta del Regolamento che attua l'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Il Dpr 59/2009, che entrerà in vigore il 25 giugno 2009, è uno dei tre decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006; manca ancora, quindi, il DPR in attuazione della lettera c) dell'articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005 che fisserà i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica e il Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell'articolo 6, comma 9 e dell'articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005. che definirà le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e conterrà le Linee guida nazionali.

Il **1° luglio 2009** entrerà in vigore l'obbligo di dotare di **attestato di certificazione energetica** le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Tuttavia, fino all'entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, l'attestato di certificazione energetica è sostituito **dall'attestato di qualificazione energetica**, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

La legge 133/2008 ha **abolito l'obbligo di allegare** l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita e di locazione, obbligo previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del Dlgs 192/2005. Con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni. È quindi venuto meno l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, **ma non l'obbligo di redigerlo**, previsto dall'art. 6 del Dlgs 192/2005. Sulla legge 133/2008 la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE.

I Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE.

LA NORMATIVA REGIONALE

In questi anni, le Regioni stanno legiferando in materia di certificazione energetica degli edifici: accanto alle prime esperienze, quasi tutte le Regioni hanno ormai una propria normativa. Ad oggi circa la metà delle Regioni e Province autonome si è dotata di una normativa sulla certificazione energetica degli edifici.

Regione Lombardia – Ha anticipato al 2008 i requisiti previsti dalle norme statali per il 2010, ha definito la procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica degli edifici e, a fine 2007, ha riscritto alcune norme sull'ambito di applicazione e sull'accreditamento dei certificatori, aprendo ai certificatori di altre Regioni.

Fabrizio Cavagnoli



IPQ Tecnologie